REGOLAMENTO (CEE) N. 2463/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che rinvia la data di estensione a tutta la Comunità del campo di applicazione dei titoli d'importazione, d'esportazione o di fissazione anticipata

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) nn. 1396/69 (5) e 1398/69 (5), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8), modificato dai regolamenti (CEE) nn. 1393/69 (9) e 1398/69, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quinto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i regolamenti n. 120/67/CEE, n. 121/67/CEE, n. 168/67/CEE (12), n. 359/67/CEE, n. 1009/67/CEE, (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 865/68 (13) e (CEE) n. 204/69 (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2114/69 (15), relativi a vari settori di prodotti agricoli, stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 1970 i titoli di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata sono validi per un'operazione effettuata nella Comunità; che il termine previsto per l'attuazione di tale principio è risultato insufficiente ed è pertanto opportuno prorogarlo ancora una volta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del « 1° gennaio 1970 » è sostituita da quella del « 1° luglio 1970 »

— all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 120/67/CEE,

— all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 121/67/CEE,

— all'articolo 2 del regolamento n. 168/67/CEE,

— all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 359/67/CEE,

— all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE,

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(5) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pagg. 5 e 13.
(6) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(7) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(8) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(9) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 1.
(10) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(11) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(12) GU n.130 del 28. 6. 1967, pag. 2593/67.
(13) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(14) GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.
(15) GU n. L 271 del 29. 10. 1969, pag. 3.

— all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 804/68,

— all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68,

— all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 865/68,

— all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 204/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2464/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

relativo alle misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla rivalutazione della Deutsche Mark

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la rivalutazione della Deutsche Mark e la mancata modifica del valore dell'unità di conto determinano, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agraria comune [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 653/68 [2], un ribasso dei prezzi agricoli espressi in Deutsche Mark, fissati in unità di conto nel quadro della politica agraria comune ; che, in seguito alle misure transitorie, il ribasso dei prezzi deve essere effettivo a decorrere dal 1° gennaio 1970 ; che ciò comporterà per l'agricoltura tedesca una perdita di reddito ;

considerando che, sulla base dei dati attuali relativi al valore dell'unità di conto, ai prezzi ed ai quantitativi dei prodotti agricoli interessati, tale perdita di reddito può essere valutata a 1,7 miliardi di Deutsche Mark per anno ;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità per la Repubblica federale di Germania di concedere aiuti destinati a compensare le suddette perdite sotto forma di aiuti diretti ai produttori agricoli ;

considerando che tali aiuti devono essere concessi soltanto per un periodo determinato e che potranno poi essere sostituiti da misure rivestenti un carattere di politica sociale o strutturale ;

considerando che è opportuno che la Comunità partecipi, per il tramite del FEAOG, al finanziamento degli aiuti in misura decrescente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi ai produttori agricoli tedeschi secondo le modalità indicate in appresso.

2. Gli aiuti possono raggiungere per ciascun esercizio finanziario, dal 1970 al 1973 compreso, un importo pari a 1,7 miliardi di DM. La Comunità partecipa al finanziamento degli aiuti in misura decrescente ed alle condizioni previste all'articolo 2.

---

[1] GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
[2] GU n. L 123 del 31. 8. 1968, pag. 4.